




Camera di Commercio  
Lecce

Area II – Servizi amministrativi per le imprese  
Servizio II – Registro delle imprese, REA

IPA:odcec\_le A00:A77583F REG:ODCEC



N°: E0001505 del 13/11/2024

ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

PEC: [ordine.lecce@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.lecce@pec.commercialisti.it)

**Oggetto: Trasferimenti partecipazioni S.R.L. con professionista contemporaneamente parte coinvolta e soggetto abilitato alla redazione dell'atto di cessione.**

Con la presente si segnala a codesto Ordine che, negli ultimi mesi, sono pervenute – allo scrivente Registro delle Imprese – varie domande di iscrizione di **trasferimento di partecipazioni di S.R.L.** sottoscritte digitalmente da commercialista che contemporaneamente partecipa all'atto in qualità di contraente e professionista abilitato alla redazione dello stesso ex art. 36 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008.

Il coinvolgimento del professionista, quale contraente nell'atto dallo stesso redatto, fa venire meno il requisito formale di terzietà e, conseguentemente, comporta l'insorgere di una potenziale situazione di conflitto di interessi.

Il concetto di *intermediario* di cui al predetto art. 36, infatti, presuppone una situazione di indipendenza e separazione tra il ruolo di intermediario stesso e quello di contraente, al fine di garantire l'imparzialità del controllo sull'atto e sulla legittimazione dei contraenti, come anche richiamato dalle diverse Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (cfr. circolari n. 5/IR del 18/9/2008 e n. 6/IR del 22/10/2008 nonché circolare n. 15/IR del 22/2/2010).

In particolare, la circolare n. 15/IR del 2010 ha affrontato l'argomento in oggetto specificando che *l'art. 1176, comma secondo, c.c. impone al professionista di espletare la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, il che comporta nel caso di specie l'adozione di qualsiasi accorgimento che garantisca le parti contraenti ed eventuali terzi della correttezza del procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie. Da ciò consegue la necessità di una seria, corretta e quanto più possibile imparziale valutazione dei contrapposti interessi che fanno capo alle parti e della posizione che, rispetto agli stessi, va ad assumere il commercialista incaricato della procedura in esame.*

*Esaminando, poi, la questione sotto un profilo esclusivamente deontologico, va rilevato che l'art. 9 del codice deontologico della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile impone al professionista di agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico*



Camera di Commercio  
Lecce

Area II – Servizi amministrativi per le imprese  
Servizio II – Registro delle imprese, REA

*affidatogli, specificando (comma quarto) che in ogni caso egli non deve mai porsi in una situazione che potrà diminuire il suo libero arbitrio od originare ostacoli all'adempimento dei suoi doveri, ivi comprese le situazioni in cui si possa trovare in conflitto di interessi. Ragioni di opportunità, allora, dovute al rispetto delle regole deontologiche imposte all'intermediario dall'ordinamento professionale renderebbero necessario che il commercialista si astenga dal prestare consulenza negli atti in cui egli stesso sia parte.*

Tanto premesso, si ritiene utile portare tale questione all'attenzione di codesto Ordine professionale, affinché possa sensibilizzare i professionisti iscritti sull'opportunità di tenere separata la funzione di intermediario abilitato ai sensi della L. 133/08 da quella di soggetto eventualmente coinvolto nel trasferimento di partecipazioni societarie oggetto di propri atti.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle imprese  
*(dr. Angelo Vincenti)*  
Firma digitale